



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa



PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI “TERRICCIOLA”

L.R. 5/95 – L. 457/78



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE **VARIANTE**

Testo coordinato tra: R.U. approvato con Delibera del C.C. n. 18 del 22.05.2003; variante approvata con Delibera di C.C. n. 48 del 22.12.2007, efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n.6 del 06.02.2008.

Redattore:
Dott. Franco Panicucci Architetto

Indagine Geologica:
Dott. Giancarlo Lari geologo
con la collab.ne del Dott. Marcello Cinci.

Il Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 18 del 22.05.2003 è stato redatto dagli architetti
Franco Panicucci e Andrea Tognoni.

INDICE

TITOLO I

FINALITA' E DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1)	Delimitazione dell' area di intervento	pag. 1
Art. 2)	Finalità del Piano	pag. 1
Art. 3)	Documenti costituenti il Piano	pag. 1
Art. 4)	Disciplina del Piano	pag. 1
Art. 5)	Unità minima di intervento	pag. 1
Art. 6)	Attuazione degli interventi	pag. 2

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7)	Clasificazione degli edifici e classificazione in base al loro valore storico-ambientale	pag. 2
Art. 8)	Definizione degli interventi	pag. 3
Art. 9)	Manutenzione ordinaria	pag. 3
Art. 10)	Manutenzione straordinaria	pag. 3
Art. 11)	Restauro e risanamento conservativo	pag. 4
Art. 12)	Ristrutturazione edilizia "Re1"	pag. 5
Art. 13)	Ristrutturazione edilizia "Re2"	pag. 5
Art. 14)	Ristrutturazione edilizia "Re3"	pag. 5
Art. 15)	Ristrutturazione edilizia "Re4"	pag. 6
Art. 16)	Ristrutturazione urbanistica "RU"	pag. 6
Art. 17)	Demolizione senza ricostruzione "d"	pag. 7
Art. 18)	Demolizione degli elementi superfetativi sui fronti tergalì con possibilità di ampliamento "da"	pag. 7

TITOLO III

DESTINAZIONI D' USO E INTERVENTI SULLE AREE SCOPERTE

Art. 19)	Destinazioni d' uso degli edifici	pag. 7
Art. 20)	Destinazioni d' uso delle aree scoperte	pag. 8
Art. 21)	Zone "SG" con schemi progettuali guida	pag. 8
Art. 22)	Attrezzature pubbliche e private di uso pubblico	pag. 9

TITOLO IV

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 23)	Modalità di presentazione dei progetti e relativa documentazione	pag. 9
----------	--	--------

TITOLO V

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TECNICHE COSTRUTTIVE E AI MATERIALI DA IMPIEGARE

Art. 24)	Rinnovo delle parti strutturali	pag. 10
Art. 25)	Adeguamento e installazione di impianti tecnologici ed igienico-sanitari	pag. 11
Art. 26)	Finiture e relativi materiali	pag. 11

TITOLO VI

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 27)	Vincolo di facciata	pag. 12
Art. 28)	Altezza minima interna dei vani abitabili	pag. 12
Art. 29)	Sistemazione dei fronti tergalì	pag. 13

Art. 30)	Sistemazione dei fronti tergali con ampliamento	pag. 13
Art. 31)	Abitabilità dei sottotetti	pag. 13
Art. 32)	Recupero di piani terra	pag. 13
Art. 33)	Recupero delle cantine e dei locali interrati in genere	pag. 14
Art. 34)	Superamento delle barriere architettoniche	pag. 14
Art. 35)	Areazione degli alloggi	pag. 14
Art. 36)	Insegne, marchi e targhe	pag. 14
Art. 37)	Tettoie, pensiline e tende aggettanti	pag. 14
Art. 38)	Antenne e impianti di condizionamento	pag. 14
Art. 39)	Arredo urbano	pag. 15

TITOLO I

FINALITA' E DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1) Delimitazione dell'area di intervento

Il piano di Recupero interessa un'area del capoluogo corrispondente al comparto urbano, perimetrato con simbologia a tratto e punto nelle tavole di progetto allegate.

Tale zona, per i suoi caratteri storici, architettonici e ambientali è assimilata nel P.R.G.C. alle zone omogenee A del D.M. 1444/1968, soggetta dal Regolamento Urbanistico a Piano Particolareggiato esecutivo.

ART. 2) Finalità del Piano

Il Piano di Recupero è redatto secondo le modalità dell' art. 31 della L.R. 5/95 e successive modifiche e integrazioni e della L. 457 del 5/8/1978. Il presente Piano definisce per gli edifici e le aree individuate dal Piano stesso le classi, i tipi di intervento e le prescrizioni esecutive consentite e /o imposte secondo la L.52/99 e successive modifiche e integrazioni nonché tutti gli altri criteri d'intervento richiesti (schemi progettuali guida, abaco degli ampliamenti a sistemazione dei fronti tergalì, ecc.) per il controllo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

ART. 3) Documenti costituenti il Piano

Il Piano di Recupero si compone di:

A) Relazione;

B) Indagine preliminare conoscitiva (elaborati non prescrittivi):

- raccolta delle visure e planimetrie catastali;

tav. 1) Inquadramento generale (cartografia storica);

tav. 2) Inquadramento generale (cartografia attuale);

tav. 3) Numerazione schede;

tav. 4) Caratteri di storicità;

tav. 5) Tipologie edilizie;

tav. 6) Destinazioni d'uso delle U.I. (primo livello);

tav. 7) Destinazioni d'uso delle aree scoperte;

tav. 8) Pianta delle coperture;

tav. 9) Superfettazioni ;

- Schedatura del patrimonio edilizio esistente;

C) tavole di progetto (elaborati prescrittivi):

tav.10) Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale e prescrizioni di intervento;

tav.11) Abaco dei componenti l' arredo urbano e Schemi progettuali guida;

tav.12) Abaco degli ampliamenti a sistemazione dei fronti tergalì;

tav.13) Piano particellare degli espropri;

- Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 4) Disciplina del piano

Ogni tipo di intervento sui suoli, sugli edifici o loro parti posti all'interno del perimetro del Piano di Recupero deve uniformarsi a quanto prescritto nelle presenti Norme e nelle tavole di Piano.

La tav. n.10 "Classificazione degli interventi in base al loro valore storico-ambientale e prescrizioni di intervento" indica per ogni edificio e sua area di pertinenza gli interventi ammissibili. Le tavole n.11 "Schemi Progettuali Guida" e n.12 "Abaco degli ampliamenti a sistemazione dei fronti tergalì", costituiscono riferimento indispensabile per la elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (Re) di edifici ricadenti in aree a pericolosità 4b sono subordinati alla preventiva esecuzione delle opere di consolidamento dell'intera area.

ART. 5) Unità minima d'intervento

Per ogni edificio esistente o complesso di edifici, ricompresi all'interno del perimetro del Piano di Recupero, gli interventi ammissibili secondo le disposizioni contenute nelle presenti Norme saranno consentiti solo previa considerazione dell'intera unità

funzionale riconosciuta come Unità Minima d'Intervento.

Per gli interventi di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione e di Ristrutturazione Edilizia riferita agli edifici di tipo "V" e "MV1", l' Unità Minima d' Intervento è costituita dalla singola Unità Immobiliare.

Per Unità Immobiliare si intende l'articolazione interna alla unità edilizia che presenta caratteristiche unitarie dal punto di vista funzionale e patrimoniale.

Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia "Re3" e "Re4" e di Ristrutturazione Urbanistica "RU", nonché per gli interventi ove previsto sui soli prospetti tergalì la costruzione di un corpo di fabbrica in aggiunta e coerente all' edificio originario l'Unità Minima d'Intervento è costituita dall' intera Unità Edilizia.

Per Unità Edilizia si intende il complesso costituito dal corpo di fabbrica (distinto da quelli adiacenti) e dall'area scoperta ad esso collegata, le cui parti si organizzano ai fini dell'intervento sotto vari aspetti: distributivo, funzionale, stilistico, tipologico. Gli interventi di sistemazione delle aree interessate da schemi progettuali guida "SG" devono obbligatoriamente interessare l'Unità Minima di Intervento che è costituita dall'intero comparto e individuata nelle tavole con apposita perimetrazione.

ART. 6) Attuazione degli interventi

Tutti gli interventi disciplinati dal presente P.d.R., eccetto che per gli interventi di Manutenzione Ordinaria non recanti mutamento dell' aspetto esteriore degli immobili per gli edifici di tipo "MV1", "MV2" e "N", per i quali è richiesta semplice comunicazione, sono soggetti ad attestazione di conformità mediante rilascio di Autorizzazione e/o Denuncia di Inizio Attività, in quanto nelle presenti norme sono contenute precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive a disciplina degli interventi.

In particolare sono subordinati al rilascio di Autorizzazione edilizia:

- tutti gli interventi riguardanti progetti unitari delle zone "SG";
- tutti gli interventi su edifici classificati di rilevante valore architettonico e ambientale "RV" e edifici di valore architettonico e ambientale "V";
- le opere e gli interventi su tutti gli immobili che comportino modifiche della sagoma e modifiche sostanziali dei prospetti o modifichino la destinazione d' uso.

Tutti gli altri interventi non contemplati nei casi di cui sopra sono subordinati a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E CATEGORIE D'INTERVENTO

ART. 7) Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale

Gli edifici esistenti nel Centro storico sono classificati nel modo seguente:

a) edifici di rilevante valore architettonico e ambientale:

sono quegli edifici classificati "RV" e corrispondenti a manufatti edilizi notificati di interesse storico o artistico di cui al Dlgs 490 del 29/10/1999 ed altri ad essi assimilabili che presentano carattere particolarmente significativo per identità storica, culturale ed ambientale e per connotazione architettonica e tipologica.

b) edifici di valore architettonico e ambientale:

sono quegli edifici classificati "V" e corrispondenti a manufatti edilizi storicamente consolidati del tipo a palazzo, a schiera, villa ecc., risultanti di valore architettonico, ambientale e contestuale, che non presentano significative alterazioni degli elementi costruttivi e decorativi e che per caratteristiche tipologiche e/o architettoniche concorrono alla formazione del tessuto edilizio unitario del centro storico.

c) edifici di minor valore storico ed ambientale:

sono quegli edifici classificati "MV" e corrispondenti a manufatti edilizi di minor valore architettonico, tipologico e contestuale, edifici che se pur di impianto storico e che concorrono anch'essi alla formazione del tessuto edilizio unitario del centro storico, presentano minor valore della facciata con alterazioni più o meno rilevanti sia della tipologia che dei fronti, nonché aggiunte superfetative incongrue;

essi si suddividono in edifici classificati "MV1" e "MV2" in funzione del grado di alterazione;

gli edifici del tipo "MV2" presentano alterazioni più incisive rispetto ai primi, riscontrabili o nella tipologia alterata e non più riconducibile ad un tipo codificato, o nei prospetti risultanti trasformati, o dalla presenza di incidenti ed invasivi elementi superfetativi.

d) edifici di valore architettonico ed ambientale nullo:

corrispondono ad edifici di più recente formazione classificati "N", estranei ai caratteri architettonici, tipologici e aggregativi del centro storico, o, se pur di impianto storico, profondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria

e) edifici, o parti di essi, architettonicamente e ambientalmente incongrui:

corrispondono agli edifici o parti di essi, o superfetazioni, di più recente formazione, in contrasto con i caratteri architettonici, tipologici, aggregativi del centro storico.

ART. 8) Definizione degli interventi

Gli interventi sugli edifici esistenti, desunti dalla L.R. 52/99 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente appropriati alla suindicata classificazione degli edifici, debbono essere progettati ed eseguiti secondo le norme di seguito descritte, tenendo presenti le prescrizioni vincolanti delle schede normative di ogni singolo edificio. Le categorie d'intervento sono:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo "R";
- Ristrutturazione edilizia "Re1" per edifici di tipo "V";
- Ristrutturazione edilizia "Re2" per edifici di tipo "MV1";
- Ristrutturazione edilizia "Re3" per edifici di tipo "MV2";
- Ristrutturazione edilizia "Re4";
- Ristrutturazione urbanistica "RU";
- Demolizione "d";
- Demolizione "da";

Tutte le opere di cui ai suindicati interventi dovranno essere eseguite secondo le modalità di cui al titolo V "Prescrizioni relative alle tecniche costruttive e ai materiali da impiegare" e al titolo VI "Prescrizioni Generali" delle presenti norme. In ogni caso, per tali interventi, devono essere sempre usate tecniche e materiali tradizionali.

ART. 9) Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli esclusivamente rivolti alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, tali interventi non possono comportare modifiche ed alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.

Possono considerarsi interventi di manutenzione ordinaria:

- Rifacimento parziale di pavimenti interni ed esterni se con stessi materiali;
- Rinnovamento degli impianti igienico sanitari con semplice sostituzione di rivestimenti e apparecchi sanitari;
- Ripulitura della facciata con ripresa di intonaci e della coloritura se nella tinta e nel tono originario;

Ripulitura del manto di copertura con parziale sostituzione, se con uguale materiale.

ART. 10) Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare sostanziali alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, nè l'introduzione di nuovi orizzontamenti, nè potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

Per gli edifici di tipo "RV" e "V" l'intervento di manutenzione straordinaria deve comunque rispettare le limitazioni fissate dagli interventi di Restauro conservativo "R" e Ristrutturazione edilizia "Re1" per gli edifici di tipo "V".

Gli interventi sulle strutture dovranno essere effettuati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64 e relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche approvate con D.M. 16.01.1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Possono considerarsi interventi di manutenzione straordinaria:

- Rinnovo e sostituzione di parti strutturali degli edifici;

- Rifacimento degli infissi esterni con sagoma e partitura originaria;
- Rifacimento di intonaci esterni e coloritura;
- Rifacimento della sistemazione esterna con la conservazione ed il ripristino degli elementi tradizionali;
- Rifacimento di pavimenti interni ed esterni;
- Rifacimento del manto di copertura;
- Installazione di materiali di isolamento nei locali di soffitta, o sottotegola;
- Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento, di ascensore, o sollevamento idrico;
- Installazione di impianti igienico sanitari nell' ambito della volumetria esistente;
- Consolidamento della struttura di fondazione ed elevazione;
- Realizzazione di aperture e chiusure interne che non modificano lo schema distributivo;
- Costruzione di vespai e scannafossi.

ART. 11) Restauro e risanamento conservativo “R”

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo si applicano sia agli edifici classificati di Rilevante Valore architettonico e ambientale (RV) .

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici eseguiti mutando gli elementi tipologici e strutturali dell' organismo edilizio, volti a conseguire l' adeguamento funzionale degli edifici stessi, ancorchè recenti.

L'intervento di restauro comprende un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione ed alla trasmissione nel tempo del bene culturale architettonico. Esse dovranno fare riferimento alla moderna cultura del restauro conservativo.

Le opere riguardano il ripristino degli aspetti architettonici, o delle parti, alterate, valorizzando il carattere formale documentato come storicamente prevalente, e garantendo la documentazione stratigrafica dei diversi assetti culturalmente significativi assunti dall'organismo architettonico nella sua storia.

Le esigenze di attualizzazione funzionale - ed il conseguente inserimento di impianti tecnologici - dovranno essere assolte nel rispetto dei principi di cui sopra.

Il risanamento conservativo è finalizzato a determinare un equilibrio tra le esigenze di conservazione degli edifici riconosciuti quali beni culturali architettonici e le esigenze di attualizzazione funzionale.

Esso comporta anche la individuazione di destinazioni e modalità d'uso compatibili o funzionali alla trasmissione nel tempo degli edifici stessi.

Il restauro e il risanamento conservativo comprendono in particolare:

- Ricostruzione filologica delle parti eventualmente demolite od irreversibilmente alterate;
- Conservazione o la ricostituzione, ove alterato ma reversibile, dell'impianto distributivo originario;
- Opere di consolidamento statico necessarie alla stabilità dell'edificio, nonché le opere di consolidamento e recupero fisico delle componenti architettoniche e decorative culturalmente significative, con particolare riguardo alle strutture voltate, ai solai lignei orizzontali e di copertura, alle pitture murali, ai manufatti singolari d'interesse culturale quali caminetti, stufe in cotto, ecc., agli infissi di pregio e agli elementi di distribuzione verticali;
- Ricomposizione delle facciate che hanno subito trasformazioni incoerenti del sistema delle aperture e dell'apparato decorativo.
- Modifiche allo schema distributivo interno alle unità che non implicino alterazioni delle parti di maggior interesse storico, in quanto finalizzate all'adeguamento igienico e funzionale delle unità stesse;
- Interventi di modifica o ridistribuzione che interessino le parti già in precedenza irreversibilmente alterate rispetto all'impianto originario.

Prescrizioni vincolanti l'intervento:

- demolizione degli elementi superfetativi esistenti.

Tali opere non possono comportare alterazioni del posizionamento delle strutture orizzontali, né di quelle verticali aventi carattere strutturale.

E' fatto obbligo di assicurare la conservazione ed il recupero degli elementi costruttivi e decorativi significativi per la figurazione interna ed esterna dell'edificio, nonchè degli elementi costituenti arredo urbano, ad esso connessi.

ART. 12) Ristrutturazione edilizia “Re1” per edifici di tipo “V”

Si applica agli edifici classificati di valore architettonico ed ambientale di tipo "V".

Gli interventi comprendono: opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, con possibilità di frazionamenti e accorpamenti per alloggi che occupino porzioni unitarie dell'organismo edilizio che non ne sconvolgano l'impianto distributivo, senza alterazione dei volumi e superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonchè gli elementi costituenti arredo urbano.

Gli interventi ammessi comprendono inoltre l'introduzione nelle U.I. abitative esistenti di un servizio igienico e di cucina purchè in vano proprio e all'interno del volume esistente, con possibilità, di aperture di vani porta nelle sole strutture verticali anche portanti interne al solo fine di consentire l'accesso a detti servizi ed ai vani in genere.

Sono comprese inoltre limitate modifiche del sistema delle finestrate esistenti dei soli prospetti tergalì, motivate da esigenze di miglioramento delle condizioni di illuminazione e aerazione dei locali, purchè compatibili con la classificazione degli edifici ed in ogni caso congruamente inseriti nel carattere espressivo ed architettonico dei prospetti interessati.

Prescrizioni vincolanti l'intervento:

- demolizione degli elementi superfetativi esistenti;
- mantenimento o rifacimento del corpo scala nella posizione e nella forma originaria;
- mantenimento e/o ripristino degli elementi architettonici e decorativi interni e delle facciate.
- mantenimento e/o ripristino delle volte e dei solai in legno in vista se esistenti o occultati.

ART. 13) Ristrutturazione edilizia “Re2” per edifici di tipo “MV1”

Si applica agli edifici di minor valore architettonico, tipologico e contestuale di tipo MV1.

Oltre agli interventi di Ristrutturazione edilizia per gli edifici di tipo "V", comprendono: opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, comprensiva di frazionamenti e accorpamenti, da realizzare con opere di semplici tramezzature e/o con modifiche non sostanziali agli elementi verticali anche strutturali, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici.

Comprende inoltre limitate modifiche del sistema delle finestrate, motivate da esigenze di miglioramento delle condizioni di illuminazione e aerazione dei locali, purchè compatibili con la classificazione degli edifici ed in ogni caso congruamente inseriti nel carattere espressivo ed architettonico dei prospetti interessati.

Sono inoltre ammesse le seguenti opere:

- la demolizione e la ricostruzione del sistema di scale interne se non di interesse architettonico, utilizzando tipologie e materiali adeguati al complesso edilizio;
- il rifacimento dei solai senza modificare la posizione originaria.

Per gli edifici di tipo "MV1", è consentito il recupero, ai soli fini abitativi e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, dell'ultimo piano sottotetto nel rispetto delle condizioni minime di abitabilità, delle prescrizioni, parametri e requisiti minimi anche in termini di superficie, altezza ed illuminazione di cui all'art. 31 delle presenti norme.

Per gli edifici di tipo "MV1", è consentito il recupero dei Piani Terra con le destinazioni compatibili di cui all'art.19 delle presenti norme, esclusivamente quando si raggiunga condizioni minime di abitabilità e nel rispetto delle prescrizioni, parametri e requisiti minimi di altezza e di aerazione di cui all'art.32 delle presenti norme.

prescrizioni vincolanti l'intervento:

- demolizione degli elementi superfetativi esistenti;
- mantenimento e/o ripristino degli elementi architettonici e decorativi interni e delle facciate.
- ripristino e/o rifacimento delle volte e dei solai in legno in vista se esistenti o occultati.

ART. 14) Ristrutturazione edilizia “Re3” per edifici di tipo “MV2”

Si applica agli edifici di minor valore architettonico ambientale di tipo "MV2".

Oltre agli interventi di Ristrutturazione edilizia per gli edifici di tipo "V" e "MV1", comprendono : opere che comportino la

ristrutturazione e la modifica degli elementi strutturali orizzontali dell' edificio fino allo svuotamento dell' involucro edilizio, senza aumento della superficie coperta lorda e della volumetria esistente eccettuate le diverse e particolari disposizioni contenute nelle presenti e nelle schede normative.

Gli interventi devono garantire la conservazione degli elementi compositivi e di finitura di pregio, sia delle facciate che degli interni; in ogni caso è fatto divieto di interessare con nuovi orizzontamenti -ancorchè arretrati- le aperture esistenti che si conservano o di progetto.

Prescrizioni vincolanti l'intervento:

- demolizione degli elementi superfetativi esistenti;
- mantenimento e/o ripristino degli elementi tipici tradizionali della configurazione architettonica dei fronti, comprensiva dell'apparato decorativo e dei materiali originali esistenti.
- ripristino e/o ricostruzione delle volte e dei solai in legno in vista se esistenti o occultati;

ART. 15) Ristrutturazione edilizia "Re4"

Si applica agli edifici classificati di valore architettonico nullo di tipo "N" secondo le indicazioni di intervento riportate nelle schede di indagine-normative.

La Ristrutturazione edilizia "Re4" comprende tutti gli interventi fino alla totale demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione nel rispetto dell' originario assetto planivolumetrico.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia "Re4" dovranno essere accompagnati da un progetto globale sull' intera unità edilizia.

A tal fine ogni progetto di intervento dovrà ricomprendere nei suoi elaborati l' intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione, comprensive di rete di approvvigionamento idrico, schema di smaltimento liquami, viabilità, accessi, illuminazione esterna, sistemazioni esterne che si intendono realizzare e tutti gli interventi da effettuare sul fondo di pertinenza.

Prescrizioni vincolanti l' intervento:

- l'unità minima d'intervento da prendere in considerazione è rappresentata dall'intera unità edilizia;
- intervento diretto, pubblico e/o privato, da attuare in unico lotto con Autorizzazione edilizia contestualmente corredato da schema di convenzione;
- osservanza delle prescrizioni dettate dalla scheda normativa di ogni singolo edificio;
- gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei materiali di
- finitura (intonaci, infissi, manti di copertura ecc.) e negli eventuali elementi di arredo delle aree scoperte, ai caratteri dell'edificato storico dell'ambiente circostante. In ogni caso devono essere eliminate le aggiunte edilizie incongrue (superfetazioni) ed ogni elemento che determini disordine visivo.
- tutti gli interventi che comportano la costituzione di nuovi alloggi a carattere residenziale, dovranno prevedere un rapporto illuminotecnico e di areazione per ogni singolo ambiente non inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio del locale di abitazione.

ART. 16) Ristrutturazione urbanistica "RU"

Si applica agli edifici di classificati di valore architettonico nullo di tipo "N" secondo le indicazioni di intervento riportate nelle schede di indagine-normative.

Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica "RU" sono quelli rivolti a sostituire l' esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modifica dell' assetto degli edifici, degli isolati, della rete stradale, fatto salvo quanto prescritto in termini di parametri urbanistici dalla presente norma.

Per ristrutturazione urbanistica si intendono le opere che comportano la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché quella planivolumetrica del singolo edificio attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione di fabbricati anche con spostamenti nell' ambito del resede di pertinenza nel rispetto del volume originario, delle distanze minime dai fabbricati non inferiore a 10 ml., dai confini e dalle strade non inferiore a 5 ml. L'altezza massima consentita potrà essere fino a quella esistente oppure due piani fuori terra riferita ai fronti principali e comunque non potrà superare l'altezza degli edifici adiacenti più alti; tutto ciò nella logica di ricontestualizzazione morfologica, architettonica e ambientale, avendo cura di prevedere la ricostruzione degli edifici al fine di consentire, anche ad intervento finito, la lettura diacronica dell' insediamento storico.

Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica "RU" dovranno essere accompagnati da un progetto globale sull'intera unità edilizia.

A tal fine ogni progetto di intervento dovrà ricomprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione, comprensive di rete di approvvigionamento idrico, schema di smaltimento liquami, viabilità, accessi, illuminazione esterna, sistemazioni esterne che si intendono realizzare e tutti gli interventi da effettuare sul fondo di pertinenza.

Prescrizioni, vincolanti l'intervento:

- l'unità minima d'intervento da prendere in considerazione è rappresentata dall'intera unità edilizia;
- intervento diretto, pubblico e/o privato, da attuare in unico lotto con Autorizzazione edilizia contestualmente corredato da schema di convenzione;
- osservanza delle prescrizioni dettate dalla scheda normativa di ogni singolo edificio;
- gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei materiali di finitura (intonaci, infissi, manti di copertura ecc.) e negli eventuali elementi di arredo delle aree scoperte, ai caratteri dell'edificato storico dell'ambiente circostante. In ogni caso devono essere eliminate le aggiunte edilizie incongrue (superfetazioni) ed ogni elemento che determini disordine visivo.
- tutti gli interventi che comportano la costituzione di nuovi alloggi a carattere residenziale, dovranno prevedere un rapporto illuminotecnico e di areazione per ogni singolo ambiente non inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio del locale di abitazione.

ART. 17) Demolizione senza ricostruzione "d"

Si applica alle superfetazioni costituite sia da elementi incongrui di edifici esistenti che da quei manufatti di carattere precario (tettoie, box, baracche, ecc.) che risultano incongrue dal punto di vista architettonico e ambientale rispetto al tessuto edilizio del centro storico ed è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico dell'edificio originario ed al risanamento delle aree annesse.

Prescrizioni vincolanti l'intervento:

- la demolizione o rimozione di tutte le superfetazioni deve essere attuata contestualmente al primo intervento soggetto ad Autorizzazione edilizia;
- ripristino dei luoghi a seguito della demolizione.

ART. 18) Demolizione o trasformazione degli elementi superfetativi sui fronti tergalì con possibilità di ampliamento dei fronti tergalì "da"

Si applica alle superfetazioni costituite sia da elementi incongrui di edifici esistenti che da quei manufatti di carattere precario (tettoie, box, baracche, ecc.) che risultano incongrue dal punto di vista architettonico e ambientale rispetto al tessuto edilizio del centro storico ed è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico dell'edificio originario ed al risanamento delle aree annesse.

Prescrizioni vincolanti l'intervento:

- la demolizione o rimozione di tutte le superfetazioni deve essere attuata contestualmente al primo intervento soggetto ad Autorizzazione edilizia;
- ripristino dei luoghi a seguito della demolizione.

TITOLO III

DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI SULLE AREE SCOPERTE

ART. 19) Destinazioni d'uso degli edifici

Le destinazioni d'uso degli edifici ammesse nella zona interessata dal P.d.R sono:

- residenziale, con esclusione dei piani interrati e seminterrati;

- attività artigianali di servizio, purchè non rumorose o inquinanti e limitatamente ai piani terra;
- attività commerciali al minuto (negozi) nei limiti consentiti a quanto prescritto dal Piano del Commercio e limitatamente ai piani terra;
- uffici, limitatamente ai piani terra e primo;
- attività di carattere sociale, ricreativo e culturale;
- attività di ristoro;
- attività direzionali e per attrezzature pubbliche.

Si precisa che per piano terra di un edificio si intende qualsiasi livello a cui si accede da strade o piazze pubbliche.

Sono fatte salve le diverse destinazioni stabilite per le zone "SG" .

ART. 20) Destinazioni d'uso delle Aree scoperte

La tavola n. 10 " Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale e prescrizione di intervento" ed il presente articolo individuano le destinazioni d'uso e gli interventi consentiti sulle aree scoperte ad uso privato e pubblico;

a) verde privato e spazi aperti di uso privato

Le tavole di progetto provvedono ad individuare le aree a verde privato e gli spazi aperti di uso privato per i quali, fatti salvi gli interventi di "RU", è vietata qualsiasi nuova edificazione, comprese le tettoie anche se a carattere provvisorio.

Per gli spazi aperti di uso privato è consentito:

- il rifacimento delle sistemazioni esterne originarie, conservando e ripristinando per quanto possibile gli elementi d'arredo tipici tradizionali locali esistenti e nel rispetto delle forme e delle dimensioni originarie;
- l'esecuzione di opere esterne atte a valorizzare l'organizzazione morfologica e distributiva degli spazi, i cui elementi sia di arredo funzionale che di decoro come vialini pedonali, muretti, limitate strutture pergolate, corpi illuminanti ecc. devono integrarsi alle forme tradizionali esistenti ed essere realizzati con materiali tradizionali locali;
- la messa a dimora di nuove alberature ed arbusti tradizionali e si prescrive il mantenimento delle alberature esistenti di alto fusto.

Le strutture pergolate ammesse dovranno essere costruite esclusivamente con materiali tradizionali; mattoni facciavista (per i soli piedritti), oppure in ferro e legno al naturale con forme e dimensioni che si integrino al contesto e all'ambiente circostante.

I vialini pedonali e le pavimentazioni esterne in genere, dovranno essere poggiate su sottofondo non cementizio che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

b) Verde, spazi aperti e parcheggi di uso pubblico

Le tavole di progetto provvedono ad individuare le aree e gli spazi liberi con destinazione pubblica. In queste aree sono preservate e curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendessero necessarie.

Le aree a verde e/o spazi aperti pubblici individuate dal Piano, mantengono inalterata la loro destinazione d'uso ed è fatto espresso divieto di operare frazionamenti.

Fatte salve le indicazioni e prescrizioni specifiche delle zone "SG" di cui al successivo articolo, per gli spazi aperti, strade, verde, parcheggi ecc. di uso pubblico è consentito:

- il rifacimento delle sistemazioni esterne, conservando e ripristinando per quanto possibile gli elementi d'arredo tipici tradizionali locali esistenti, nel rispetto delle forme e delle dimensioni originarie.
- l'esecuzione di opere esterne atte a valorizzare l'organizzazione morfologica e distributiva degli spazi, i cui elementi costitutivi del paesaggio urbano sia di arredo funzionale che di decoro come: le scalinate, i vialini pedonali, i muretti, i corpi illuminanti ecc., devono integrarsi alle forme e alle proporzioni dell'ambiente in cui vengono inserite ed essere realizzate con materiali tradizionali locali .

L'uso pubblico delle aree a verde può essere conseguito anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con la proprietà privata delle aree.

ART. 21) Zone "SG" con schemi progettuali guida

Rappresentano le aree perimetrate ed individuate con la sigla SG nella tav. n.11 di progetto.

In tali aree, che presentano a volte situazioni di degrado con superfetazioni di ogni tipo, sono previsti interventi specifici di sistemazioni esterne e di arredo urbano atti alla riqualificazione e valorizzazione di ambienti non costruiti come piazze,

slarghi, parcheggi e verde pubblico.

Gli schemi progettuali guida di queste aree, costituiscono riferimento per la elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi.

Prescrizioni, vincolanti gli interventi, comuni a tutte le zone "SG":

- unità minima d'intervento: l'intero comparto;
- lo schema progettuale guida "SG" si pone come soluzione planimetrica indicativa, mentre le prescrizioni di ogni singola area sono vincolanti;
- intervento pubblico e/o privato con progetto diretto da attuare in unico lotto; in caso di intervento privato subordinato al rilascio di Autorizzazione edilizia, in caso di intervento pubblico soggetto ad approvazione previo atto comunale ai sensi dell' art. 3 comma 2 della L.R. 52/99.
- osservanza delle prescrizioni dettate dalla scheda normativa di ogni singolo edificio ricadente nella perimetrazione del comparto.

Per gli edifici esistenti e ricadenti all'interno di queste aree, in assenza di attuazione del progetto di sistemazione dell'intero comparto, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le zone SG con schemi progettuali guida che il Piano individua, sono:

SG1 Area a parcheggio tra via Dante e via della Croce;

Trattasi di un'area ai margini del centro storico interessata dalla presenza di manufatti superfetativi per la quale viene proposta una sistemazione con destinazione a parcheggio e verde pubblico.

L'intervento dovrà garantire almeno l'80% dell'area a parcheggio ed un accesso pedonale da via della Croce.

Non sono ammesse impermeabilizzazioni di superficie.

- Destinazione d' uso: parcheggio pubblico.

SG2 Parco Comunale di via Roma

Per tale area si prevede una sistemazione a giardino per la parte prospiciente via Roma ed una sistemazione a parco attrezzato per manifestazioni di tipo folcloristico e feste paesane nella parte sud più interna.

Sono ammesse strutture a carattere temporaneo da realizzare in ferro e/o legno di servizio alle attività ricreative.

Si prescrive la messa a dimora di nuove alberature ed arbusti tipici tradizionali e il mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti .

In linea di massima si prescrive il mantenimento della morfologia attuale.

Le pavimentazioni di vialini e slarghi dovranno essere poggiate su sottofondo non cementizio che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

- Destinazione d' uso: verde pubblico attrezzato.

SG3 Area tra via Roma e P.zza XXV luglio;

Area questa che oggi verte in condizioni di degrado e per la quale l'intento è quello di creare uno spazio organizzato a verde e piazza, in ampliamento alla prospiciente piazza XXV Luglio, idoneo per lo sviluppo delle opportunità aggregative e di relazione.

- Destinazioni d'uso: sistemazione esterna a piazza e verde pubblici.

SG4 Piazza Giacomo Matteotti

Sistemazione della pavimentazione e dell'arredo urbano

- Destinazione d'uso: piazza pubblica;

SG5 Piazza XX settembre;

Sistemazione della pavimentazione e dell'arredo urbano

- Destinazione d'uso: piazza pubblica;

SG6 Area su via T. G. Del Testa

Trattasi di un'area posta a sud-est dell'abitato lungo via T.G. Del Testa, per la quale, con l'intento di creare nuovi spazi per le opportunità aggregative e di relazione, si prevede la sistemazione a verde sportivo e per il tempo libero.

Sono ammesse limitate volumetrie esclusivamente per un servizio igienico.

Non sono ammesse impermeabilizzazioni di superficie. Si raccomanda di valutare, in fase esecutiva, la stabilità del pendio nelle condizioni attuali e nell'assetto definitivo di progetto, nonché di predisporre un adeguato progetto di regimazione delle

acque meteoriche che ne preveda la canalizzazione e lo smaltimento al di fuori delle adiacenti zone instabili.
- Destinazione d'uso: verde sportivo.

ART. 22) Attrezzature pubbliche e private di uso pubblico

Il Piano conferma l'attuale destinazione d'uso delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico.

Gli edifici attualmente destinati ad attrezzature private di uso pubblico, possono essere destinati ad altre attività purchè ricomprese in quelle elencate nell'art. 23 delle presenti norme.

Area per attrezzature pubbliche e private -Terricciola (centro storico) ; variante n. 3

Trasformazione di una superficie pari a mq. 827,00 da verde pubblico in area per attrezzature pubbliche o private.

Prescrizioni:

volume massimo consentito mc.1.500;

altezza max ml. 7,50 con la limitazione che sopra strada T.G. Del Testa si potrà prevedere un solo piano.

Sc max 40%

L'area potrà accogliere strutture pubbliche e collettive di Enti, associazioni private convenzionate, senza scopo di lucro (Onlus) con uffici, ambulatori, autorimesse e servizi.

L'edificazione potrà avvenire utilizzando materiali tradizionali, tipici del luogo e l'aspetto esteriore dell'involucro edilizio dovrà rifarsi al contesto ambientale circostante e integrarsi con l'edificato presente, quello più storico.

L'area esterna non interessata dall'edificazione dovrà essere utilizzata a giardino pubblico o di uso pubblico.

TITOLO IV

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

ART. 23) Modalità di presentazione dei progetti e relativa documentazione

Ai fini della esecuzione di qualsiasi intervento edilizio diretto sugli immobili e in funzione del grado di intervento, gli elaborati di progetto necessari per le richieste di concessione, di autorizzazione o di Denuncia di inizio Attività, dovranno comprendere:

A) Rilievo

- 1) Planimetria catastale scala 1:500 con individuazione dell'unità minima d'intervento e delle particelle interessate dal progetto;
- 2) Rilievo planimetrico scala 1/100 del solo piano terra con individuazione della zona d'intervento e indicazione delle essenze arboree, delle pavimentazioni e sistemazioni murarie esistenti (muretti, vialini ecc.).
- 3) Rilievo architettonico scala 1:50 (quotato) dell'intera unità minima d'intervento, comprendente le piante dei vari piani e della copertura, i prospetti ed almeno due sezioni, (trasversale e longitudinale nei punti più significativi), con indicazione delle strutture lignee, delle volte e di tutti gli elementi architettonici e di decoro caratteristici interni ed esterni.
- 4) Relazione sui caratteri storico architettonici dell'edificio cui fa parte l'unità minima d'intervento in questione, con particolare riferimento all'epoca di costruzione, alle trasformazioni succedutesi nel tempo, ai materiali ad alle caratteristiche costruttive presenti.
- 5) Documentazione fotografica (colore, f.to minimo 10x15) di tutti i prospetti dell'intero edificio e degli ambienti interni dell'unità minima d'intervento, in particolare là dove sono previste le trasformazioni e comunque dove sono presenti significativi elementi architettonici e decorativi, anche se utile solo come documentazione archivistica;
- 6) Documentazione fotografica delle sistemazioni esterne dello stato di fatto.

B) Progetto

- 1) Progetto delle sistemazioni esterne (ove si prevedono modifiche) scala 1:100 con indicazione delle nuove opere, materiali utilizzati, eventuali movimenti di terra e nuove sistemazioni.
- 2) Progetto architettonico scala 1:50 (quotato) dell'intera unità minima d'intervento, o aggregazione di esse comprendente le piante dei vari piani e della copertura, i prospetti ed almeno due sezioni, (trasversale e longitudinale nei punti più significativi), nella doppia versione dello "stato sovrapposto" con rappresentazione in rosso delle aggiunte e in giallo delle

demolizioni e dello stato modificato.

3) Progetto dei particolari costruttivi, (ove si prevedono nuovi elementi di rilevanza architettonica) in adeguata scala e con indicazione dei materiali impiegati e delle finiture.

4) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con particolare riferimento alla dimostrazione della congruità delle opere e delle nuove utilizzazioni funzionali proposte, nonchè dei materiali, con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici.

5) Progetti, relazioni tecniche e altre documentazioni dovute per altre leggi vigenti.

ART. 24) Rinnovo delle parti strutturali

1) Rinnovo strutturale del tetto e dei solai in legno:

negli edifici classificati "RV" e nelle parti conservate allo stato originario degli edifici classificati "V", possono essere reintegrati gli elementi costruttivi (struttura lignea, orditura dei correnti e scempiato di mezzane), nelle forme e nei materiali originali, limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia ad una loro integrale sostituzione.

Nei casi di elevato grado di deterioramento del tetto o dei solai in legno, è ammessa anche l'integrale sostituzione a condizione che si utilizzino gli stessi tipi di materiali, travi e correnti in legno e scempiato di mezzane e che non comporti l'eliminazione di elementi caratteristici e decorativi dell'edificio.

E' sempre ammessa la formazione, sotto il manto di copertura e/o sui solai di strati coibenti termoisolanti o impermeabilizzanti e di solette di ripartizione in cemento con rete elettrosaldata.

2) Rinnovo della scala:

negli edifici classificati "RV" e nelle parti conservate allo stato originario degli edifici classificati "V", possono essere reintegrati gli elementi costruttivi, nelle forme e nei materiali originali, limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia ad una loro integrale sostituzione.

Nei casi di elevato grado di deterioramento della scala, è ammessa anche l'integrale sostituzione a condizione che sia realizzata nelle forme e nei materiali originali.

Negli altri edifici ne è ammessa anche la sostituzione a condizione che sia realizzata con materiali tradizionali.

3) Consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione:

Il consolidamento delle strutture di fondazione ed in elevazione deve essere realizzato in modo da rispettare l'aspetto architettonico dell'edificio ed in modo che non venga alterato, se non in misura limitata e circoscritta, l'apparato costruttivo originario.

4) Costruzione dei vespai e scannafossi:

Gli scannafossi sui fronti laterali o sul fronte a monte dell'edificio, devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante un lastronato in porfido o pietra locale.

ART. 25) Adeguamento e installazione di impianti tecnologici ed igienico-sanitari

1) Adeguamento dei servizi tecnologici:

Sono ammessi gli interventi di rifacimento e di installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, di ascensore e montacarichi solo nei casi che la loro localizzazione non alteri l'aspetto estetico delle facciate, in particolare quelle principali e laterali.

Per gli edifici riconosciuti di tipo RV e V l'adeguamento dei servizi tecnologici è consentito purchè non alteri l'impianto distributivo interno originario.

2) Adeguamento e installazione di servizi igienico sanitari:

Sono ammessi gli interventi di rifacimento o di introduzione di nuovi bagni e cucine nell'ambito del volume dell'unità immobiliare purchè siano realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo originario.

In tutti gli edifici esclusi quelli classificati di rilevante valore di tipo RV, è ammessa, in rapporto all'introduzione di servizi igienici, la formazione di una apertura esterna di dimensioni massime di cm.60x60 da realizzare nei soli fronti tergal e a condizione che tale intervento riguardi l'unità edilizia nel suo complesso.

ART. 26) Finiture e relativi materiali

1) Facciate esterne;

Per il ripristino delle facciate di edifici, l'intervento dovrà essere previsto per parti organiche e non limitato ai confini di proprietà.

Per gli edifici in pietra o mattoni "a facciavista" così come per gli edifici intonacati, costruiti originariamente con tali tecniche, dovranno essere mantenute o rifatte le facciate secondo lo stato originario; non sono pertanto ammesse le intonacature su edifici originariamente a mattoni o pietra a vista. Gli intonaci devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di materiali plastici o sintetici), mediante arricciatura a malta bastarda e velo finale con malta di calce a grana fine piallettata; sono altresì esclusi rivestimenti esterni della muratura con catrame, gesso e ceramica.

Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona, adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e rispettando gli elementi decorativi delle facciate. In assenza di uno specifico Piano del colore, per le facciate degli edifici del centro storico sono consentite esclusivamente pitturazioni le cui gradazioni richiamano i colori della terra locale utilizzando materiali traspiranti ai silicati ed essere preventivamente concordati con l'ufficio tecnico comunale.

E' facoltà dell'amministrazione comunale ordinare, negli interventi di rifacimento delle facciate, la rimozione o sistemazione di canne fumarie o scarichi a vista esistenti sui muri esterni, la rimozione di insegne, infissi o affissi in genere che siano valutati in contrasto con i caratteri compositivi originali della facciata stessa così come ordinare il rifacimento di trattamenti decorativi rimossi in precedenti interventi.

2) Intonaci interni

Per gli edifici classificati di Rilevante valore architettonico e ambientale "RV" e per gli edifici di Valore architettonico ambientale "V", gli intonaci interni devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di materiali plastici o sintetici), mediante arricciatura a malta bastarda e velo finale con malta di calce a grana fine piallettata; non sono ammessi altri tipi di intonacature (tipo a gesso, buccia d'arancio, bugnati, o graffiati in genere).

3) Infissi esterni

Gli infissi esterni devono essere in legno naturale o verniciato o altro materiale che per caratteristiche e lavorazione si inserisca idoneamente nell'ambiente del centro storico; (sono esclusi altri tipi tra i quali l'alluminio anodizzato anche se colorato, nonché di prodotti plastici).

Nel caso di interventi di completo rifacimento di detti infissi, questi dovranno essere delle stesse caratteristiche di quelli originari o se in contrasto con quanto sopra, dovranno uniformarsi ai tipi previsti dal presente articolo. E' vietato sostituire infissi in legno con infissi di metallo, fatta eccezione delle vetrine dei fondi commerciali e simili.

E' vietata la installazione di qualsiasi controinfisso a filo-muro esterno.

4) Porte esterne e dispositivi di oscuramento

E' ammesso il mantenimento o la installazione di persiane alla fiorentina, di scuri interni agli infissi e di porte esterne dei piani terra se in legno naturale o verniciato (con specchiature o a doghe orizzontali), o altro materiale che per caratteristiche e lavorazione si inserisca idoneamente nell'ambiente del centro storico (sono esclusi altri tipi tra i quali l'alluminio anodizzato anche se verniciato, tapparelle, avvolgibili in plastica o di altro materiale, ecc.).

E' vietata la realizzazione di pensiline di qualsiasi genere o tettoie, anche se in legno, a protezione delle porte d'ingresso o degli infissi esterni.

5) Manto di copertura

Il manto di copertura tipico tradizionale in embrici e coppi toscani, deve essere sempre ripristinato con il recupero dell'esistente integrato da altro possibilmente vecchio e dello stesso tipo.

Il cambio del manto di copertura potrà avvenire esclusivamente con la installazione di tegole e coppi toscani.

6) gronde e gioghi

La gronda deve essere realizzata nella forma e nel tipo (correnti e tavole in legno e/o tavelle, cornicione elaborato) e aggetti preesistenti.

Gli aggetti delle gronde in ripristino o in costituzione non possono comunque essere superiori a cm.60; Il gioghetto (finitura

del tetto a capanna sui fronti laterali) da ripristinare a seconda delle situazioni preesistenti.

7) docce e pluviali

I canali di gronda (docce) e i pluviali devono essere realizzati esclusivamente in rame.

TITOLO VI PRESCRIZIONI GENERALI

Ai fini della esecuzione di qualsiasi intervento edilizio sugli immobili, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni generali:

ART. 27) Vincolo di facciata

La facciata degli edifici, segnalati nella Tav. 8 "Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale e prescrizioni di intervento", deve essere conservata.

Non sono pertanto ammesse modifiche della quota di gronda e gli interventi devono essere volti al mantenimento degli elementi architettonici, recuperando gli elementi plastici e decorativi.

ART. 28) Altezza minima interna dei vani abitabili

Fatte salve le diverse disposizioni fissate per i soli piani sottotetto e terra, di cui agli art.li 30 e 31, l'altezza minima interna misurata tra pavimento finito e soffitto è fissata in:

- a) ml.2,70 per locali adibiti a residenza e uffici;
- b) ml.2,40 per locali adibiti a corridoi, disimpegni in genere, bagni, w.c. ed ripostigli, oltre ai fondi ad uso commerciale e di servizio;
- c) ml.2,20 per locali non destinati a permanenza delle persone: cantine, autorimesse private, locali di sgombero, lavanderie, locali tecnici.

Al fine di salvaguardare le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del patrimonio edilizio esistente i vani che non raggiungono l' altezza minima di ml. 2,70 purchè già abitati, potranno mantenere l' altezza attuale.

ART. 29) Sistemazione dei fronti tergalì

Si applica agli edifici individuati con apposita simbologia nella Tav. 10 "Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale e prescrizioni di intervento", per i quali sono stati rilevati vari elementi di disturbo estetico-formale quali ad esempio: aggiunte disarmoniche ai caratteri formali originali del fronte, alterazioni delle caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, uso di infissi e dispositivi di oscuramento incongrui, nonché disomogeneità in facciata nell' uso di materiali.

Per tali edifici viene prescritto la sistemazione dei fronti tergalì attraverso l' uso di materiali e limitati accorgimenti costruttivi tradizionali ai caratteri del centro storico, indispensabili per il raggiungimento di un buon livello estetico.formale dei prospetti.

Tali opere si applicano contestualmente al primo intervento sottoposto ad Autorizzazione edilizia riguardante modifiche dei prospetti tergalì.

L' abaco degli ampliamenti e sistemazione dei fronti tergalì si pone come indirizzo guida alla progettazione diretta e di dettaglio; le soluzioni compositive dei fronti in esso contenute, seppur suscettibili di eventuali adattamenti ad ogni singola situazione, sono indispensabili per il raggiungimento di un buon livello estetico-formale dei fronti, nonché di omogeneizzazione dell' edificato tergalì del centro storico.

ART. 30) Sistemazione dei fronti tergalì con ampliamento

Si applica agli edifici individuati con apposita simbologia nella Tav. n. 10 "Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale e prescrizioni di intervento", per i quali sono state rilevate sui fronti tergalì aggiunte disarmoniche del fronte e/o elementi superfetativi incongrui rispetto all' edificio originario.

Per tali edifici è ammesso, al fine di realizzare un organismo architettonicamente coerente con l' edificato esistente, la costruzione, sui soli prospetti tergalì, di un corpo di fabbrica in ampliamento all' edificato originario, da realizzare in un volume unico da terra a tetto con profondità massima in allineamento alla "linea del fronte di ricostruzione" indicata nella Tav. 10 "Classificazione degli edifici in base al loro valore storico-ambientale e prescrizioni di intervento".

L' abaco degli ampliamenti e sistemazione dei fronti tergal si pone come indirizzo guida alla progettazione diretta e di dettaglio; le soluzioni compositive dei fronti in esso contenute, seppur suscettibili di eventuali adattamenti ad ogni singola situazione, sono indispensabili per il raggiungimento di un buon livello estetico-formale dei fronti, nonché di omogeneizzazione dell' edificato tergal del centro storico.

ART. 31) Abitabilità dei sottotetti

Si applica all' ultimo piano degli edifici classificati di minor valore architettonico, tipologico e contestuale di tipo "MV1" e "MV2" e di valore nullo "N".

E' consentito il recupero ai soli fini abitativi dell' ultimo piano sottotetto, senza che si costituiscano nuove unità abitative esclusivamente quando si raggiunga condizioni minime di abitabilità nel rispetto delle seguenti prescrizioni, parametri e requisiti minimi di altezza, illuminazione e superficie:

è consentito il rialzamento dell' ultimo piano sottotetto per consolidamento e adeguamenti igienico sanitari fino ad un massimo di

60 cm., misurato dal piano di calpestio del solaio all' intradosso del sottotetto;

sono consentite nuove aperture a lucernario compreso abbaini in contropendenza alla copertura preesistente, purchè arretrati di

almeno 2 ml. dal filo facciata e di dimensioni massime di ml. 0,80 x 0,80; non sono invece ammesse aperture a tasca sulle falde dei tetti per la formazione di terrazze, solarium, ecc.;

altezza minima interna dei vani principali abitabili, misurata tra pavimento e intradosso del soffitto non inferiore a ml. 2,20

altezza interna media dei vani principali non inferiore a ml. 2,60 ;

altezza interna media dei locali accessori quali: corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni non inferiore a ml. 2,20;

rapporto illuminotecnico e di areazione, anche se in falda non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento.

Prescrizioni vincolanti l' intervento:

demolizione degli elementi superfetativi esistenti;

mantenimento e/o ripristino degli elementi architettonici e decorativi interni e di facciata;

ripristino

ART. 32) Recupero dei piani terra

Si applica ai piani terra degli edifici classificati di tipo "MV1", "MV2" e "N", con le destinazioni compatibili di cui all' art. 19 delle presenti norme, quando si raggiungano condizioni minime di abitabilità nel rispetto delle seguenti prescrizioni, parametri e requisiti minimi:

altezza minima interna tra pavimento e soffitto non inferiore a ml. 2,40 per i locali adibiti a uffici, attività artigianali di servizio,

commerciali e di abitazione senza che quest' ultime costituiscano nuove unità abitative;

altezza minima interna tra pavimento e soffitto non inferiore a ml. 2,20 per i locali accessori quali: corridoi, ripostigli, bagni e garage;

rapporto illuminotecnico e di areazione non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento;

sono consentite nuove aperture esterne ma solo sui prospetti tergal.

Prescrizioni vincolanti l' intervento:

demolizione degli elementi superfetativi esistenti;

mantenimento e/o ripristino degli elementi architettonici e decorativi interni e di facciata;

ripristino e/o ricostruzione delle orditure dei solai in legno o a volta a vista se esistenti o occultati.

ART. 33) Recupero delle cantine e locali interrati in genere

Per tutti gli edifici ricompresi nella zona perimetrata dal presente piano di Recupero, è fatto divieto occultare con qualsiasi mezzo o materiale i vani cantina o i locali in genere esistenti e posti ai piani interrati.

Le categorie di intervento consentite sono la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il Restauro, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche originarie dei locali e al loro ripristino qualora interventi successivi abbiano introdotto elementi incongrui sotto il profilo tipologico, strutturale e architettonico.

Nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali sono consentite per tali locali destinazioni d'uso compatibili con l'organismo edilizio.

ART. 34) Superamento delle barriere architettoniche

Per tutti gli edifici ricompresi nella zona perimetrata dal presente Piano, sono ammessi interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili con possibilità di aggiunte volumetriche in deroga a quanto prescritto dal presente strumento.

ART. 35) Areazione degli alloggi

Fatte salve le disposizioni sugli immobili ricadenti in ambiti specifici individuati dal Piano (interventi di Ristrutturazione edilizia "Re4" e Ristrutturazione Urbanistica "RU"), per tutti gli alloggi del Centro storico, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, la superficie illuminotecnica e di areazione non potrà essere inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi già esistenti diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici soddisfacenti.

ART. 36) Insegne, marchi e targhe

Per tutti gli edifici non sono consentite insegne con sorgente luminosa interna di qualsiasi tipologia costruttiva.

Per gli edifici classificati "RV" non sono ammesse insegne luminose di sorta, ma solo marchi e insegne non luminose interni alle aperture.

Per tutti gli altri edifici sono ammesse:

insegne dipinte o con tipologia di marchi;

insegne non luminose di tipo a pannello piano o a lettere singole con eventuale sorgente luminosa esterna;

Le insegne dovranno essere poste esclusivamente sopra le aperture esterne dei negozi ed estendersi in orizzontale per la lunghezza massima pari alla dimensione del riquadro di ogni singola apertura e non dovranno in alcun modo coprire gli elementi decorativi di facciata.

Non sono ammesse insegne di tipo a bandiera.

ART. 37) Tettoie, pensiline e tende aggettanti

Non sono ammesse le realizzazioni di tettoie, pensiline e tende aggettanti di qualsiasi materiale esse siano.

ART. 38) Antenne e impianti di condizionamento

In caso di edifici in cui possono essere installati più apparecchi radio o televisivi che richiedono antenne, di qualsiasi tipo esse siano, è obbligatorio l'uso di un'unica antenna centralizzata.

Le antenne dovranno essere poste sulla parte di copertura del prospetto opposto a quello fronteggiante il suolo pubblico ammettendo anche l'installazione di antenne paraboliche purchè di colori idonei da non compromettere visuali panoramiche e di decoro; sono comunque vietate discese esterne di cavi delle antenne stesse.

E' consentita l'installazione, all'esterno di fabbricati, di macchine per impianti di condizionamento e deumidificazione con esclusione della collocazione sui prospetti fronteggianti viabilità e suoli pubblici e attuando idonei accorgimenti di occultamento.

ART. 39) Arredo urbano

Gli elementi costitutivi del paesaggio urbano (scalinate esterne, muri di sostegno, ecc.) dovranno essere realizzati con materiali tradizionali nel rispetto delle dimensioni originarie.

L'abaco dei componenti di arredo urbano presenti nella Tav. n. 11, individua con disegni esplicativi gli elementi che costituiscono arredo urbano e relativi materiali.

Le pavimentazioni esterne per strade o piazze dovranno essere realizzate con tozzetti di porfido, cotto e pietra montati a disegno composito, prevedendo la formazione di appositi dislivelli centrali per la raccolta delle acque e relativi pozzetti in ghisa, nelle piazze e negli slarghi la pavimentazione dovrà essere realizzata così come indicato dal progetto per le zone "SG".

L'illuminazione pubblica dovrà essere realizzata con sorgenti luminose collocate su sostegni a braccio in ghisa o ferro battuto.

Non sono ammessi pali di qualsiasi tipo per le vie del Centro storico salvo che nelle piazze, negli slarghi e nei parcheggi.

